



Ord. N. 10

Del 19/02/2024

IL SINDACO

VISTO l'art. 41 della Legge Regionale n°01 dell'11 gennaio 2017 con la quale si dispone che "...*tutte le strade, o tratti di esse, realizzate o gestite dai disciolti consorzi sono trasferite ai Comuni nei cui ambiti territoriali ricadono.*"

VISTA la nota prot. n. 2083 del 22.03.2022 con la quale si segnalava la situazione di grave pericolo delle opere d'arte (ponti e tombini) e di erosione delle scarpate e gabbionate lungo lo sviluppo stradale del **tratturo Piano dei Carri** (ex strada consortile) in dx Diga San Giuliano- Miglionico;

VISTA l'ordinanza n. 12 del 18.04.2022 con la quale si disponeva la chiusura al traffico veicolare e pedonale, con effetto immediato, della strada "**tratturo Piano dei Carri**" che lambisce il lago San Giuliano - lato di competenza del Comune di Miglionico- nel tratto caratterizzato dal ponticello nei pressi della masseria Tortorelli oggetto di scalzamento e scoscendimento di un tratto della gabbionata costituente l'opera;

VISTA la nota prot. n. 3625 del 25.05.2023 con la quale, nel reiterare il contenuto della precedente nota prot. 2083/2022, si chiedeva agli uffici regionali competenti un sopralluogo lungo l'arteria di che trattasi;

VISTA la nota di riscontro della Regione Basilicata prot. n. 6667 del 11.09.2023 con la quale invita il Comune di Miglionico a porre in essere ogni utile azione finalizzata a garantire la pubblica e privata incolumità;

VISTO che la strada **tratturo Piano dei Carri** presenta gravissimi problemi strutturali evidenziati agli Enti preposti con la note prot. 02083 del 22.03.2022 e prot.3625 del 25.05.2023;

ACCERTATE le condizioni di precaria sicurezza del suddetto tratto di strada;

VISTA la necessità di interdire la circolazione veicolare ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali;

RITENUTO pertanto di dover provvedere a vietare il transito, ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali, lungo la strada- **tratturo Piano dei Carri** - che lambisce il lago San Giuliano - al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
ai veicoli

VISTO l'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

ORDINA


Di vietare il transito, con effetto immediato, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali lungo la strada "**tratturo Piano dei Carri**" che lambisce il lago San Giuliano, lato di competenza del Comune di Miglionico

L'Ufficio Tecnico avrà cura di installare l'apposita segnaletica di divieto necessaria.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, e inoltrata alla locale stazione dei Carabinieri.

Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada i trasgressori al presente provvedimento saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00.

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO

(Geom. Francesco COMANDA)

Francesco Comanda